

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MAGGIO 2018

(proposta dalla G.C. 24 aprile 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	MORANO Alberto
AMORE Monica	GOSETTO Fabio	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	IARIA Antonino	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	LAVOLTA Enzo	ROSSO Roberto
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MAGLIANO Silvio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TISI Elide
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
GIACOSA Chiara		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:  
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti il Consigliere e la Consigliera: FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA" - TRASFORMAZIONE DA CONSORZIO EX ARTICOLO 2602 CODICE CIVILE A SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 11 LUGLIO 2016 N. 14. NUOVO STATUTO E LETTERA DI INTENTI. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Sacco.

Nata nel 1997 come Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino, siglabile "Turismo Torino e Provincia" o ATL TO1, con atto a rogito Notaio Paolo Bertani di Torino del 29 settembre 1997 (rep. n. 145381), l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino veniva fondata per iniziativa congiunta di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Camera di Commercio di Torino. La Città vi aderiva con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 giugno 1997 (mecc. 9703887/45).

In seguito, a fronte dei numerosi cambiamenti del tessuto economico-sociale del territorio di riferimento e della necessità condivisa dai principali attori istituzionali di avviare una maggiore sinergia nell'ambito delle politiche di sviluppo e promozione turistica, la Provincia di Torino, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 75/1996, avviò un progetto di revisione che portò alla creazione di un'unica Agenzia Turistica Locale per l'intero territorio provinciale in veste giuridica dell'attuale consorzio, siglabile in "Turismo Torino e Provincia", il cui assetto statutario venne profondamente innovato per rispondere compiutamente alle nuove strategie ed alla rappresentazione territoriale a livello provinciale. In particolare il Consiglio Comunale approvava l'adesione della Città al Consorzio e il nuovo statuto con provvedimento deliberativo del 9 luglio 2007 (mecc. 2007 03382/069). Con il medesimo provvedimento la Città di Torino approvava la sottoscrizione del numero minimo di quote, pari a 480, di cui all'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, ciascuna avente un valore pari ad Euro 500,00, per una somma complessiva di Euro 240.000,00 al fine della costituzione del fondo consortile.

Successivamente, con deliberazione del 26 luglio 2011 (mecc. 2011 04246/064), la Giunta Comunale procedeva ad approvare una modifica dello Statuto dell'ente, necessaria per adeguare il testo alle disposizioni della Legge n. 122/2010, modifica alla quale ne è seguita un'altra - approvata dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 21 febbraio 2012 (mecc. 2012 00876/064) - alla luce delle disposizioni dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2011.

Da ultimo, con deliberazione del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 00560/064) la Giunta Comunale approvava delle nuove modifiche statutarie che prevedevano, tra l'altro, il subentro della Città Metropolitana in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia.

Ad oggi, "Turismo Torino e Provincia" è un Consorzio con attività esterna, istituito ai sensi dell'articolo 2602 Codice Civile, con durata fino al 31 dicembre 2030, avente ad oggetto la promozione dell'interesse economico commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento, così come individuato dall'articolo 12 della Legge Regione Piemonte n. 75/1996, vigente al momento della costituzione.

Il Consorzio è l'organismo preposto alla promozione, accoglienza e informazione turistica di Torino e Provincia sia nel segmento leisure, sia nel segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events).

Alla data del 31 dicembre 2017, esso è costituito da 84 consorziati, di cui alcuni Enti istituzionali (quali la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte e la C.C.I.A.A. di Torino) in qualità di promotori, 54 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, associazioni di categoria e soggetti privati.

Il Fondo consortile ammonta ad Euro 1.169.000 ovvero 1.673 quote del valore di Euro 500 cadauna per un valore nominale di Euro 836.500, più Euro 332.500 per quote relative ai soci receduti, che si sono accresciute al fondo consortile come da Statuto.

Esso è diviso in quote; ognuna pari ad Euro 500. Per alcuni consorziati, lo Statuto prevede un numero minimo di quote consortili mentre, nei casi non espressamente previsti, la determinazione del numero minimo di quote consortili da sottoscrivere è rimessa al Consiglio Direttivo.

Tra gli enti istituzionali il fondo di dotazione del Consorzio alla data del 31 dicembre 2017 risulta così ripartito:

Città di Torino	Nr. Quote 480	Valore Partecipazione 28,69
Città Metropolitana di Torino	Nr. Quote 320	Valore Partecipazione 19,13
Regione Piemonte	Nr. Quote 320	Valore Partecipazione 19,13
C.C.I.A.A. Torino	Nr. Quote 50	Valore Partecipazione 2,99

Orbene, in data 11 luglio 2016, con la Legge n. 14 la Regione Piemonte ha approvato le nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. La presente Legge costituisce una riscrittura della Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) al fine di aggiornare e razionalizzare l'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica sia a livello regionale che sul territorio, anche mediante il riordino degli organismi istituzionali che costituiscono l'organizzazione turistica regionale piemontese, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

L'evoluzione della situazione economica ed istituzionale che ha caratterizzato l'ultimo decennio ha reso necessaria e urgente una revisione del sistema di organizzazione turistica introdotto quasi un ventennio fa dalla Legge Regionale n. 75/1996. Riguardo all'organizzazione turistica sul territorio, pur mantenendo invariate le finalità e le attività proprie delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), ne vengono ridefinite e uniformate la forma giuridica, gli organi e le relative scadenze.

In particolare, l'articolo 10, rubricato 'Forma giuridica', dispone al comma 2 che le ATL dovranno essere costituite nella forma della società consortile di cui all'articolo 2615 ter del Codice Civile, mentre, al comma 15, prevede che la costituzione di dette società consortili possa avvenire anche tramite trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio, fissando un limite temporale per detta trasformazione, pena la messa in liquidazione delle stesse. Tale limite viene fissato nel termine di novanta giorni dall'approvazione dello

statuto tipo, avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale in data 17 luglio 2017, n. 33-5363 e pubblicata il 10 agosto 2017.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni di legge si desume quanto segue:

- a) le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (qual è Turismo Torino e Provincia) devono avere natura di società consortile;
- b) esse possono:
  - i) derivare dalla trasformazione di preesistenti ATL costituite con la forma di consorzio;
  - ii) essere costituite ex novo: verosimilmente questa seconda ipotesi verrà seguita da nuovi soggetti oppure da preesistenti ATL che avessero forma diversa da quella di consorzio.

Ne consegue che a seguito dell'entrata in vigore di detta normativa regionale, Turismo Torino e Provincia avrebbe avuto tre possibili opzioni ovvero:

- 1) cessare definitivamente la propria attività ed essere posto in liquidazione;
- 2) continuare la propria attività trasformandosi in società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile;
- 3) essere posto in liquidazione per poi costituire una nuova ATL, avente il medesimo oggetto dell'attuale consorzio ma solo forma diversa. Quest'ultima ipotesi avrebbe tuttavia rappresentato una scelta del tutto anti-economica, oltre che gravosa tanto dal punto di vista burocratico quanto giuridico.

Pertanto, esclusa l'ipotesi della messa in liquidazione, rispetto alla quale avrebbe comunque dovuto ricevere indicazioni in tal senso dagli attuali consorziati ed, in particolare, dagli enti istituzionali controllanti, la scelta per l'adeguamento alla normativa regionale non poteva che orientarsi sull'ipotesi della trasformazione societaria (punto sub 2).

Pertanto, in linea con lo Statuto Tipo approvato dalla Regione Piemonte per tutte le Agenzie turistiche locali (ATL), il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Turismo Torino in data 10 novembre 2017, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni regionali in materia, ha approvato la proposta di modifica statutaria, facendola pervenire agli uffici competenti in materia della Città di Torino (Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti) in data 1 dicembre 2017 (Protocollo n. 2798/2017) per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi volti alla trasformazione del consorzio in società consortile a responsabilità limitata.

La disciplina a carattere generale in materia di trasformazione societaria è dettata dagli articoli da 2498 a 2500 bis Codice Civile. In particolare, l'articolo 2498 Codice Civile recepisce l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza secondo cui la trasformazione da un tipo di società ad un altro tipo di quelli riconosciuti dalla legge non importa l'estinzione del soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo, restando così ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 3790 del 11 novembre 1975) e sancisce il principio della continuità dei rapporti giuridici

sostanziali e processuali dell'ente trasformato (Conformi: Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 10332 del 19 maggio 2016; Cass. Civ., Sez. lav., sentenza n. 3269 del 10 febbraio 2009). Ne consegue che tra il consorzio trasformato e la nuova società si configura un rapporto di continuità, dal momento che la trasformazione non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa.

Posto quanto sopra, trovano altresì applicazione nel caso di specie le norme relative alle cosiddette trasformazioni eterogenee, ossia a quelle trasformazioni che prevedono il passaggio da un ente associativo non societario in società (ovvero il caso opposto in cui sia una società a trasformarsi in un ente associativo diverso). In particolare, interessa l'articolo 2500 octies del Codice Civile rubricato "trasformazione eterogenea in società di capitali" ai sensi del quale sono possibili le operazioni che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.).

L'istituto della trasformazione eterogenea è stato introdotto nel nostro ordinamento solo recentemente, in occasione della riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366); con tale decreto, predisposto sulla base delle linee guida indicate nella Legge delega del 2001, il legislatore ha inteso, tra l'altro, fornire gli strumenti per far fronte all'esigenza che può presentarsi nella vita di un ente di assumere una forma e un tipo diversi da quelli iniziali, rendendo, conseguentemente, ammissibile la modifica della sua struttura senza dover necessariamente procedere allo scioglimento ed alla successiva ricostituzione con un modello diverso. Nel disciplinare le trasformazioni eterogenee il legislatore delegato ha dovuto infatti procedere nel rispetto di tre diversi tipi di interessi da tutelare: quello del divieto della trasformazione di determinati enti (quali ad esempio le associazioni o le fondazioni che abbiamo goduto di particolari regimi di agevolazione fiscale, sulle quali si sofferma l'articolo 223-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile introdotto proprio dal D.Lgs. n. 6/2003) in società di capitali, quello della speciale tutela dei creditori degli enti trasformandi e quello della tutela degli associati.

La trasformazione eterogenea, precisamente, è una species del più ampio genus della trasformazione societaria, ossia di quell'operazione straordinaria che viene realizzata tramite un atto di modifica (nella forma di atto pubblico) della veste organizzativa della società trasformanda; essa, in particolare, attua il mutamento dell'elemento organizzativo dell'ente e dello scopo cui era destinato inizialmente il suo patrimonio, con ripercussioni sulla titolarità di quest'ultimo. Quello che si è inteso realizzare con l'introduzione della trasformazione eterogenea è un effetto non estintivo-novativo, bensì modificativo dell'ente trasformando. Il risvolto pratico è la continuità dei rapporti sostanziali e processuali che continuano in capo all'ente risultato dalla trasformazione.

L'articolo 2500 octies Codice Civile regola la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali. I consorzi sono definiti all'articolo 2602 Codice Civile e precisamente, al suo primo comma, che

si riferisce alle organizzazioni comuni istituite da più imprenditori con il contratto di consorzio per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Nel caso specifico, l'attuale "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino" è stata costituita ai sensi dell'articolo 2602 Codice Civile ed opera senza fini di lucro svolgendo attività strumentale a favore dei soci pubblici.

Il secondo comma dell'articolo 2602 predetto dispone che "La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato". Emerge, dunque, con tutta evidenza la snellezza del procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile, tale per cui ai fini della trasformazione è necessario unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati. Al di là di questo, occorre anche rilevare che la trasformazione non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, i quali proseguono *tamquam non esset*. Non altrettanto avverrebbe nel caso di liquidazione del Consorzio e successiva costituzione di nuova società consortile.

Posto che l'articolo 2611 Codice Civile nulla dispone circa il procedimento di liquidazione del consorzio, e posto che il successivo articolo 2612 comma 2 Codice Civile applicabile solo ai consorzi con attività esterna (come Turismo Torino e Provincia) dispone che sia depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese un estratto del contratto di consorzio, il quale indichi, tra il resto, anche le norme relative alla liquidazione dell'ente, ne deriva che nei consorzi con attività esterna, si procede alla liquidazione nell'osservanza delle regole contrattuali. L'articolo 29 dello Statuto attualmente vigente di Turismo Torino e Provincia dispone che: "In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione."

E' dunque evidente che i tempi per la liquidazione del consorzio e la costituzione di una nuova società sarebbero di certo molto più dilatati di quelli richiesti per la trasformazione. Si creerebbe altresì un problema fiscale e civilistico di non poco conto derivante dal fatto che l'azienda dovrebbe essere trasferita al nuovo ente con conseguente problema valutativo e stima dell'avviamento. Non solo, ma nel caso di costituzione di nuova società, si sarebbero poste alcune questioni problematiche, quali, a titolo meramente esemplificativo: le sorti del personale attualmente dipendente di Turismo Torino e Provincia, le sorti degli attuali organi consortili, la gestione del fondo consortile, i rapporti con i fornitori, eventuali debiti residui del consorzio, eventuali controversie in corso, i beni posseduti o detenuti in virtù di contratti di affitto, leasing

e locazione.

La trasformazione del "Consorzio Turismo Torino" non è solo eterogenea in quanto rientrante nella fattispecie dell'articolo 2500 octies Codice Civile (da "consorzio ex articolo 2602" Codice Civile a "società di capitali") ma riveste, altresì, la peculiarità dell'assunzione della forma giuridica di "società consortile a responsabilità limitata". La Legge Regionale impone l'obbligo per le ATL di avere la forma di società consortile, nel caso specifico si è scelta la forma della società consortile a responsabilità limitata. La norma di riferimento per le società consortili con personalità giuridica, in generale, è l'articolo 2615 ter Codice Civile, il quale prevede che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita semplice e le società cooperative possano assumere come oggetto sociale gli scopi propri del consorzio.

Come è noto, le numerose questioni interpretative che si sono sviluppate in relazione alla fattispecie delle "società consortili" concernono la disciplina applicabile tra le norme in materia di "società" e quelle in materia di "consorzi", a causa del conflitto tra "tipo" societario prescelto e "funzione" e "scopo" consortile. In ogni caso, l'orientamento prevalente enuclea dal rinvio implicito alle norme sulle società, di cui all'articolo 2615 ter Codice Civile, la relativa ratio legis del modello, affermando che le società consortili rimangono pur sempre rette dalle norme societarie inderogabili qualificanti il "tipo" societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione del funzionamento dei suoi organi: nel caso specifico, quindi, la disciplina di riferimento sarà quella dettata dal legislatore per le società a responsabilità limitata, fermo restando il riconoscimento della peculiarità della propria "funzione" o "scopo" consortile.

I tratti peculiari della "funzione" o "scopo" consortile, nel caso specifico della nuova società consortile a responsabilità limitata "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.", emergono dallo statuto sociale, oggetto di approvazione del presente provvedimento, ed in particolare dagli articoli 1.4 - 22.4 - 22.5 dai quali risulta la scelta della non distribuzione di utili e del non perseguimento dello scopo di lucro, nonché dall'articolo 11 che disciplina i contributi consortili a carico dei soci.

La società consortile è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili. A norma dell'articolo 2615 ter Codice Civile, "le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602". Le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono, da un lato, quelle che disciplinano le società commerciali (ex articoli 2291 e seguenti del Codice Civile) e, dall'altro, quelle che regolamentano il consorzio, una organizzazione che si costituisce, tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La finalità lucrativa, che consiste nella divisione degli utili, connota esclusivamente le società lucrative, costituite proprio a scopo di lucro, qualunque veste esse assumano, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società per azioni o società a responsabilità limitata. Con il contratto di consorzio ex articolo 2602 del Codice Civile, invece, più imprenditori pongono in essere una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive

imprese. Nel consorzio, mancano gli elementi caratteristici delle società, perché esso non svolge un'attività d'impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese. Le singole attività d'impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e se è possibile a fare aumentare, il reddito dell'attività dei singoli imprenditori. L'organizzazione comune, può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un'attività per i consociati e non ha necessariamente scopo di lucro. Si tratta delle società indicate dall'articolo 2615 del Codice Civile, che come oggetto sociale possono avere lo scopo consortile dell'articolo 2602 del Codice Civile. Le società consortili potranno anche essere un consorzio con attività esterna, sul modello fornito dall'articolo 2612 del Codice Civile, e perciò può svolgere "un'attività con i terzi", perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e di incremento dei profitti di impresa senza per questo perseguire in senso tecnico uno scopo lucrativo.

In riferimento all'orientamento della giurisprudenza, sulla compatibilità tra le regole che disciplinano i diversi tipi di società commerciali e la causa ex articolo 2615 ter del Codice Civile della società consortile, l'assunzione, da parte di una società a responsabilità limitata, di un oggetto sociale permeato dallo scopo consortile legittima l'introduzione nell'atto costitutivo di clausole derogatorie rispetto alla disciplina tipica della società a responsabilità limitata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha posto dei limiti a questa deroga. In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, nella specie, S.r.l., la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, se la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che questa deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Tra i principi inderogabili - secondo la Corte di Cassazione - rientra quello del quale al comma 1 dell'articolo 2462 del Codice Civile, secondo il quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ad eccezione del caso disciplinato dal comma 2 dell'articolo 2497 del Codice Civile, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata del comma 2 dell'articolo 2615 del Codice Civile, che in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, salvo che la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme.

Fermo restando che la costituzione della società consortile, mediante trasformazione del Consorzio, è imposta dalla Legge Regionale, la suddetta trasformazione in S.c.a.r.l. è comunque funzionale all'attività di pubblico interesse svolta da "Turismo Torino e Provincia", in quanto:

- I. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie: posto quindi, che tra le attività di servizio pubblico rientrano i servizi di interesse

generale, ivi compresi i servizi di interesse economico generale e, cioè, quei servizi resi dall'ente privato ai cittadini in base ad un affidamento da parte dell'amministrazione (Linee Guida ANAC 20 novembre 2017), deve ritenersi che l'attività svolta da Turismo Torino e Provincia rientri in questa fattispecie.

- II. è conveniente dal punto di vista economico nel senso che impone all'ente una più attenta salvaguardia del patrimonio ed una rigorosa gestione del conto economico al fine di evitare di erodere il capitale che imporrebbe interventi estremamente duri quali la ricapitalizzazione o la liquidazione in presenza di perdite significative;
- III. è sostenibile finanziariamente: senso che non genera costi aggiuntivi rispetto all'attuale Consorzio;
- IV. è compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: va innanzitutto premesso che l'attività svolta da Turismo Torino e Provincia, già oggi, è orientata al rispetto dei principi posti alla base dell'azione amministrativa. Il Consorzio, infatti, nel corso degli anni ha introdotto ed implementato al suo interno tutte le procedure atte ad uno svolgimento efficiente, efficace, trasparente ed economico dell'attività di interesse pubblico da esso svolta;
- V. è compatibile con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: la trasformazione, di per sé, è indifferente rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato in quanto essa non richiede alcun finanziamento né alcuna attribuzione di vantaggi economici (ulteriori rispetto a quelli impiegati oggi nel Consorzio), tali da falsare o da minacciare di falsare la concorrenza.

Infine, la trasformazione del "Consorzio Turismo Torino" in società consortile a responsabilità limitata, essendo disposta in forza della Legge Regionale n. 14/2016 citata, non comporta l'osservanza delle modalità richiamate all'articolo 5 comma 1 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.) che prevede, al riguardo, nel provvedimento amministrativo di approvazione l'indicazione di particolari oneri di motivazione analitica.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 comma 3 T.U.S.P. che recita "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice Civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.", di seguito sono indicati gli elementi essenziali del nuovo ente trasformando:

- la nuova società sarà denominata "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l" e avrà la sede a Torino;
- le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:
  - raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
  - assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
- il capitale sociale è di Euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;
- le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio sono le stesse quote di partecipazione al fondo consortile ovvero:

	ENTI ISTITUZIONALI	NR. QUOTE PARTECIPAZIONE	% C.S.
1	Città di Torino	480	28,69
2	Città Metropolitana di Torino	320	19,13
3	Regione Piemonte	320	19,13
4	C.C.I.A.A. di Torino	50	2,99

#### COMUNI

5	Comune di Agliè	1	0,06
6	Comune di Alpette	1	0,06
7	Comune di Avigliana	1	0,06
8	Comune di Banchette	1	0,06
9	Comune di Bardonecchia	75	4,48
10	Comune di Brusasco	2	0,12
11	Comune di Caluso	3	0,18
12	Comune di Carmagnola	4	0,24
13	Comune di Casalborgone	1	0,06
14	Comune di Castagneto Po	1	0,06
15	Comune di Castellamonte	3	0,18
16	Comune di Cavour	1	0,06

17	Comune di Ceresole Reale	1	0,06
18	Comune di Cesana	34	2,03
19	Comune di Chiaverano	1	0,06
20	Comune di Chieri	6	0,36
21	Comune di Chiomonte	1	0,06
22	Comune di Chivasso	5	0,29
23	Comune di Ciriè	4	0,24
24	Comune di Clavière	32	1,91
25	Comune di Coazze	1	0,06
26	Comune di Cuceglio	1	0,06
27	Comune di Cumiana	1	0,06
28	Comune di Fenestrelle	1	0,06
29	Comune di Frossasco	1	0,06
30	Comune di Giaveno	2	0,12
31	Comune di Graverè	1	0,06
32	Comune di Groscavallo	1	0,06
33	Comune di Ivrea	10	0,60
34	Comune di Lanzo Torinese	3	0,18
35	Comune di Luserna San Giovanni	1	0,06
36	Comune di Moncalieri	9	0,54
37	Comune di Montalto Dora	1	0,06
38	Comune di Oulx	5	0,29
39	Comune di Pavone Canavese	2	0,12
40	Comune di Pecetto Torinese	1	0,06
41	Comune di Pinerolo	35	2,09
42	Comune di Pragelato	45	2,69
43	Comune di Rivoli	2	0,12
44	Comune di S. Benigno Canavese	1	0,06
45	Comune di Salbertrand	1	0,06
46	Comune di San Secondo di Pinerolo	1	0,06
47	Comune di Sant'Ambrogio di Torino	1	0,06
48	Comune di Sauze d'Oulx	52	3,11
49	Comune di Sestriere	57	3,41
50	Comune di Settimo Torinese	4	0,24
51	Comune di Susa	19	1,14
52	Comune di Torre Canavese	1	0,06
53	Comune di Torre Pellice	1	0,06

54	Comune di Usseaux	1	0,06
55	Comune di Usseglio	1	0,06
56	Comune di Vinovo	2	0,12
57	Comune di Viù	1	0,06
58	Comune di Volvera	1	0,06

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

59	Associazione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Torino (A.S.C.O.M.)	17	1,02
60	Confesercenti di Torino e Provincia	2	0,12
61	Unione Industriale di Torino	7	0,42
	C.N.A. Torino	1	0,06

## PRIVATI

62	Autoturismo Giachino S.r.l.	1	0,06
63	Bellando Tours S.r.l.	1	0,06
64	CAR INN S.r.l. denominato Hotel Diplomatic	1	0,06
65	Cavourese S.p.A.	1	0,06
66	Cisalpina Tours S.p.A.	1	0,06
67	Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	1	0,06
68	Colomion S.p.A.	1	0,06
69	Cus Torino	1	0,06
70	Fondazione Accorsi - Ometto	1	0,06
71	Francia 99 S.r.l. denominato Class Residence	1	0,06
72	Franco Rosso Italia S.r.l.	1	0,06
73	Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.	5	0,29
74	Immaginazione e Lavoro S.c. a r.l.	1	0,06
75	Lingotto Hotels S.r.l. denominato NH Lingotto 1	1	0,06
76	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Prolo M.A	1	0,06
77	Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie	1	0,06

78	Parco Nazionale del Gran Paradiso	1	0,06
79	Parco Fluviale del Po Torinese	1	0,06
80	S.i.t.a.f. S.p.A.	5	0,29
81	Sadem S.p.A.	1	0,06
82	Sagat S.p.A.	1	0,06
83	San Mauro '91 S.r.l. denominato Glis Hotel	1	0,06
84	Sestrieres S.p.A.	1	0,06

Totale		1.673	100
--------	--	-------	-----

- lo statuto prevede che la società sarà gestita da un organo di amministrazione che potrà essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato quest'ultimo da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo Statuto proposto prevede che almeno un componente sia designato dalla Regione Piemonte. Al riguardo gli Enti Istituzionali ovvero Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino con la lettera di Intenti che si allega al presente provvedimento quale Allegato 2, si impegnano, sino a quando essi stessi non ravvisino la necessità di una modifica, a confermare che il Consiglio di Amministrazione della trasformanda società sarà nominato in conformità alle procedure fino ad oggi seguite per prassi, in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);
- all'organo amministrativo competono gli atti specificamente previsti dall'articolo 18.5 dello statuto allegato;
- per quanto riguarda l'organo di controllo, lo Statuto prevede che l'Assemblea provvederà alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo che sarà composto in quest'ultimo caso da tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi, potranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Detto Organo potrà anche esercitare le funzioni di cui all'articolo 2409 bis Codice Civile ossia le funzioni attinenti all'attività di revisione legale dei conti. Lo statuto allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 prevede all'articolo 23.9 che la Giunta Regionale della Regione Piemonte designi il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale; al riguardo gli Enti Istituzionali ovvero Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino con la lettera di Intenti allegata al presente provvedimento quale Allegato 2, si impegnano, sino a quando essi stessi non ravvisino la necessità di una modifica, a confermare che anche per il collegio sindacale della trasformanda società si procederà con la nomina, in conformità alle procedure fino

ad oggi seguite per prassi, in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);

- la società nello svolgimento della propria attività non distribuirà utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non perseguirà scopo di lucro (articolo 1.4);
- i Soci sono obbligati a versare annualmente i contributi che saranno determinati con deliberazione adottata dall'Assemblea sulla base della previsione del budget e non potranno comunque superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due (articolo 11).

Il budget per l'anno 2018 - approvato dall'Assemblea del Consorzio in data 28 febbraio 2018 - prevede che a carico della Città di Torino i contributi da erogare siano Euro 230.000,00.

In data 30 marzo 2018 il Consorzio Turismo Torino ha inviato ai soci Consorziati la convocazione per l'Assemblea Straordinaria prevista presso Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri in via Maria Vittoria n. 12 - Torino, per il giorno 18 aprile 2018 alle ore 19:00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:

- approvazione trasformazione societaria ai sensi della Legge Regionale n. 14/2016 e approvazione nuovo Statuto;
- approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- nomina organo di controllo e revisione legale dei conti e relativo compenso;
- nomina Consigliere Città Metropolitana di Torino;
- varie ed eventuali.

Unitamente alla predetta convocazione, è stata inviata agli stessi soci Consorziati la Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo redatta ai sensi dell'articolo 2465 Codice Civile e debitamente asseverata a rogito del notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. 39078.

Dalla Perizia redatta al fine "di determinare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione" risulta che "il valore del Patrimonio Netto risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio" è di Euro 1.991.278. Conseguentemente "tale valore è superiore all'importo del capitale sociale - previsto nell'importo di Euro 835.000,00 - della "Società Consortile a Responsabilità Limitata" che risulterà a seguito della trasformazione del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" in tale forma giuridica.

Pertanto, ad oggi, vista la Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016 n. 14 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, prevedendo all'articolo 10, quale forma giuridica delle ATL

quella della società consortile di cui all'articolo 2615 ter del Codice Civile, con capitale prevalentemente pubblico, e all'articolo 15, comma 1, la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio in società consortili a responsabilità limitata.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017 n. 33-5363 avente ad oggetto "Approvazione statuto tipo delle Agenzie turistiche locali (ATL)".

Considerato che lo statuto-tipo approvato dalla Regione Piemonte con il citato provvedimento è conforme sia alla normativa a livello nazionale in materia societaria, in materia di appalti e di prevenzione della corruzione e trasparenza (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. cosiddetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016) che ai vincoli scaturenti dalla normativa regionale.

Tenuto conto della Relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 Codice Civile a cura del dott. Giovanni Rayneri, debitamente asseverata, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato 3;

Al fine di dare attuazione alla Legge Regionale n. 14/2016 risulta necessario procedere alla trasformazione dell'attuale "Consorzio Turismo Torino e Provincia" in società consortile a responsabilità limitata mediante l'adozione del nuovo testo di statuto che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale, statuto approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio in data 10 novembre 2017 e aggiornato il 20 dicembre 2018.

Con il presente provvedimento, si rende altresì necessario ed opportuno approvare la Lettera di Intenti (quale Allegato 2) portante la conferma dell'attuale governance del Consorzio espressione degli Enti Istituzionali Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. n. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato 4 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di dare attuazione all'articolo 15 della Legge Regione Piemonte n. 14/2016 e, pertanto, di approvare l'operazione straordinaria di trasformazione dell'attuale "Turismo Torino e Provincia" con sede in Torino via Maria Vittoria n. 19, dalla forma giuridica di consorzio ex articolo 2602 Codice Civile alla nuova forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata con l'assunzione della nuova denominazione sociale di "Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l." prendendo atto della Relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 Codice Civile a cura del dott. Giovanni Rayneri che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato 3 (all. 3 - n.       );
- 2) di approvare il nuovo testo dello Statuto della Società "Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l." secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.       ), dando mandato di subordinare l'approvazione della trasformazione alla condivisione e all'approvazione da parte di almeno i seguenti Soci Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Camera di Commercio di Torino della Lettera di intenti di cui al successivo punto 4;
- 3) di autorizzare la Città, quale Socio, e per essa la Sindaca, o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per discutere e deliberare in merito all'approvazione dell'operazione societaria di trasformazione del consorzio e all'adozione del nuovo testo dello statuto sociale, nel tenore del testo allegato di cui al precedente punto, con facoltà di apportare marginali modifiche formali e non sostanziali;
- 4) di approvare la "Lettera di Intenti" nel tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato (all. 2 - n.       ), al fine di disciplinare la "governance" della trasformanda Società (Composizione Consiglio di Amministrazione e composizione Collegio Sindacale), confermando la governance del Consorzio fino ad oggi accettata per prassi dagli Enti Istituzionali quali Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Torino in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);
- 5) di autorizzare sin d'ora la Sindaca, o un suo delegato, a firmare la "Lettera di Intenti" di cui al punto che precede, con facoltà di apportare marginali modifiche formali e non sostanziali;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 4 al presente provvedimento (all. 4 - n.       );
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA  
F.to Appendino

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE LAVORO,  
COMMERCIO, SPORTELLO IMPRESE,  
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E  
TURISMO, ECONOMATO,  
AVVOCATURA COMUNALE  
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL SERVIZIO TURISMO  
ad Interim  
F.to Virano

IL DIRIGENTE DI AREA  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
F.to Pizzichetta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
DELLE RISORSE FINANZIARIE  
F.to Lubbia

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Morano Alberto, Tresso Francesco

PRESENTI 32

VOTANTI 23

ASTENUTI 9:

Canalis Monica, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

PRESENTI 32

VOTANTI 23

ASTENUTI 9:

Canalis Monica, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:  
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO  
Penasso

IL PRESIDENTE  
Versaci

---